

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCIN - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

AI CLIENTI DELLO STUDIO

Treviso, 18 marzo 2008

Oggetto: Novità introdotte dalla Riforma del Welfare

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale introdotte dalla Riforma del Welfare (**legge n. 247 del 24 dicembre 2007**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007).

Infatti per l'anno 2008 molte variazioni della normativa in materia di lavoro sono state trattate in stralcio fuori dalla Finanziaria nella legge sopraccitata, che contiene molte deleghe al Governo per l'adozione di decreti attuativi.

Salvo disposizioni contenute nell'articolato, tutte le norme **entreranno in vigore a partire dal primo gennaio 2008**.

Riportiamo di seguito una scheda di sintesi delle principali novità che interessano i datori di lavoro sostituiti d'imposta e più in genere il "mondo del lavoro".

ACCESSO ALLA PENSIONE
Elevati i requisiti di accesso alla pensione di anzianità
<p>Vengono elevati i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, previsti dalla L. n.243/04:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 01/01/2008: anni 58 (+1, per i lavoratori autonomi)• dal 01/07/2009: anni 59 (+1) e somma età + contributi: 95 (+1, per i lavoratori autonomi)• dal 01/01/2011: anni 60 (+1) e somma età + contributi: 96 (+1, per i lavoratori autonomi)• dal 01/01/2013: anni 61 (+1) e somma età + contributi. 97 (+1, per i lavoratori autonomi) <p>Per il personale del comparto scuola resta fermo il principio per cui la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, nel di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno, avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.</p> <p>Ai lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 15 luglio 2007, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, continuano ad applicarsi le disposizioni evidenti, fino ad un massimo di 5.000 beneficiari.</p> <p>I lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 01/03/2004, che prevedevano di maturare i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di funzione dell'indennità di mobilità, nonché ai lavoratori beneficiari di accordi di solidarietà stipulati entro la medesima data del 01/03/2004, continuano ad applicarsi le disposizioni revidenti alla L. n.243/04, fino ad un numero massimo di beneficiari elevato da 10.000 a 15.000.</p>

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCO - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

Pensionamento anticipato

Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per concedere il diritto al pensionamento anticipato (comunque non prima dei 57 anni di età e 35 di contributi) ai lavoratori dipendenti impegnati in un lavoro particolarmente usurante e comune notturno o in catena di montaggio o alla guida di autobus (nei limiti degli stanziamenti di bilancio).

Età media di accesso

Il Governo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche alle altre gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Periodo transitorio

In attesa di una complessiva revisione, entro l'anno 2001, della disciplina delle decorrenze del trattamento del pensione anticipato con 40 anni di contribuzione e dei pensionamento di vecchiaia per raggiunti limiti di età, al compimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne:

- a) i lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva di almeno quaranta anni, possono accedere alla pensione a prescindere dal requisito anagrafico, con le vecchie "finestre" già previste dall'art. 1,co.29, della L. n.335/95: coloro che maturano i requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alle pensione dall'inizio del terzo trimestre (1° luglio),ecc...
- b) i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per le pensioni di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione anch'essi dall'inizio del terzo trimestre (1° luglio),ecc...
- c) i lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti, che che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere alla pensione dall'inizio del quarto trimestre (1° luglio),ecc...
- d) restano ferme le particolari disposizioni previste per la decorenza del trattamento pensionistico nel comparto scuola (art. 59, co.9, L. n.449/97).

Aumento aliquote contributive

A decorrere dal 1° gennaio 2011, è elevata di 0.09 punti percentuali l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forma sostitutive ed esecutive della medesima. Nella stessa misura sono incrementate le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti, coltivatori diretti, e dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (GLA).

Dalla stessa data, sono incrementati nella stessa misura anche le aliquote per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Rivalutazione pensioni

Per l'anno 2008, non è concessa la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore ad otto volte la pensione minima (se non fino al maggior limite derivante dall'incremento automatico della stessa pensione minima).

Amianto

Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il ministero dell'Economia saranno stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto.

DISOCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

Trattamento di disoccupazione ordinario

La durata del trattamento di disoccupazione ordinaria è esteso a:

- 8 mesi per i disoccupati di età inferiore a 50 anni;
- 12 mesi per i disoccupati di età non inferiore a 50 anni

L'importo del trattamento di disoccupazione è elevato al:

- 60% della retribuzione per i primi 6 mesi;

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCIN - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

- 50% della retribuzione per i successivi 2 mesi;
 - 40% della retribuzione per i successivi 4 mesi (dai 50 anni di età).
- E' riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo.

Trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti

Il trattamento di disoccupazione con requisiti ridotti è così determinato:

- 35% della retribuzione per i primi 120 giorni;
- 40% della retribuzione per i successivi 60 giorni;
- per un numero di giornate non superiore a 180 giorni;
- e comunque non superiore il numero delle giornate lavorative;
- e comunque non superiore alla differenza fra 360 e le giornate lavorative, o coperte dall'eventuale fruizione del trattamento di disoccupazione.

Rivalutazione CIG e indice ISTAT

E' elevata dall'80% al 100% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo, la misura della rivalutazione annua degli importi massimi del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 della L. n.427/80.

NORME A FAVORE DEI DISABILI

Assegno mensile

Agli invalidi civili di età compresa fra 18 e 64 anni, con una riduzione della capacità lavorativa accertata in misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa, è concesso un assegno mensile di euro 242.84 per tredici mensilità.

Il beneficiario è tenuto a rendere annualmente una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR n. 445/00, nella quale attesti di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Inps.

L'assegno è erogato dall'Inps, ma l'onere è a carico dello Stato.

Abrogata dichiarazione di iscrizione al collocamento obbligatorio

E' abrogato l'obbligo per gli invalidi civili di presentare alle Prefetture, al Comune o all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione relativa alla permanenza dell'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio dei disabili, previsto dall'art.1, co.249, della L. n.662/96.

Adempimento del datore di lavoro

1. i datori di lavoro possono adempiere l'obbligo di riservare a favore dei disabili mediante convenzioni di inserimento temporaneo, con finalità formative, che comportano l'assunzione a tempo indeterminato ed il contestuale distacco del lavoratore disabile presso cooperative sociali, imprese sociali,;
2. analoghe convenzioni possono essere stipulate per l'inserimento temporaneo dei detenuti disabili
3. i datori di lavoro possono adempiere l'obbligo di riservare a favore dei disabili, anche mediante convenzioni di inserimento lavorativo, che comportano l'assunzione del lavoratore disabile direttamente da parte di cooperative sociali, imprese sociali, disabili liberi professionisti, datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo
4. alle assunzioni obbligatorie concordate con i servizi competitivi, può essere concesso dalle Regioni e dalle Province autonome, nei limiti dei fondi appositamente stanziati e ripartiti secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro

Sono contestualmente abrogate le evidenti convenzioni-quadro previste dall'art.14 del D.Lgs. n.276/03

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Limiti lavoro tempo determinato

Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.368/01, in materia di assunzione a termine.

Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Dottore commercialista
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCIN - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

Limite 36 mesi

Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione fra un contratto e l'altro. Un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. La durata di quest'ultimo contratto a termine è stabilita dalla contrattazione collettiva. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali, definite dal DPR n. 152/63, e di quelle che saranno individuate dalla contrattazione collettiva. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuato nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, a condizione che ne faccia richiesta entro sei mesi. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato a tempo determinato effettuate nei dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, per le medesime attività stagionali, a condizione che ne facciano richiesta entro tre mesi.

Lavoratori somministrati

I limiti alla proroga ed el rinnovo del contratto a termine non si applicano ai lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro, peraltro non più consentita a tempo indeterminato.

Nuovi parametri per l'assunzione oltre i limiti numerici dei CCNL

Sono abrogate le ipotesi di assunzione a termine anche oltre i limiti numerici stabiliti dalla contrattazione collettiva, che erano previsti dall'art. 10, commi 8, 9 e 10, del D.Lgs. n.368/01. le ipotesi di cui al co. 7, lett.c) e d), sono sostituite dalle seguenti:

- “ c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi”
- “ d) con lavoratori di età superiore a 55 anni “

Periodo transitorio

I contratti a termine già in corso alla data del 1 gennaio 2008, continuano fino al termine previsto dal contratto . Ai fini della proroga o del rinnovo del contratto a termine, per i primi quindici mesi, non si computano i periodi di lavoro svolti prima del 1 gennaio 2008.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

CCNL stabilisce le clausole di flessibilità ed elasticità

Sono apportate modifiche al D.Lgs. n.61/01, in materia di assunzione a tempo parziale.
Le clausole di flessibilità ed elasticità dell'orario di lavoro non possono più essere concordate fra le parti del contratto individuale di lavoro, ma devono essere stabilite “a monte” da parte della contrattazione collettiva (art.3, co.7; l'art.8, co.2-ter, viene abrogato)
Il preavviso necessario per l'esercizio della facoltà di aumentare l'orario di lavoro da parte del datore di lavoro, è elevato da due ad almeno cinque giorni lavorativi (art.3, co.8).
A richiesta dell'interessato, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per ragioni di assistenza:

- del coniuge, di un genitore o di un figlio affetto da patologie oncologiche;
- un figlio convivente, di età non superiore a 13 anni ovvero disabile;
- di una persona convivente riconosciuta disabile in situazioni di gravità, con invalidità 100% e necessità di assistenza continua, in quando non autosufficiente nel compimento degli atti quotidiani, ai sensi della L. n. 104/92.
- Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto da lavoro a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni equivalenti.

Abrogazione intermittente

Vengono abrogati tutti gli articoli in materia di lavoro intermittente del D.Lgs. n.276/03.

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCO - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

Viene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, che era previsto, in ipotesi limitate, dall'art.10, co.3, del D.Lgs. n.276/03

Deroghe all'abrogazione dell'intermittente

I contratti collettivi nazionali di categoria dei settori del turismo e dello spettacolo, possono reintrodurre specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo durante i fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche ed altre fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva, comprese le ipotesi nelle quali era ammessa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.

I medesimi contratti collettivi disciplinano anche l'eventuale indennità di disponibilità dovuto al lavoratore che si impegna a rispondere alla "chiamata" in un arco temporale definito.

NOME PER IL SETTORE EDILE

Comunicazioni orario di lavoro

I datori di lavoro del settore edile sono tenuti a comunicare all'Inps l'orario di lavoro pattuito nei contratti a tempo parziale.

Riserva disabili

I datori di lavoro del settore edile sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di riserva a favore dei disabili, di cui all'art.3 della L. n.68/99, per quando concerne il personale di cantiere a gli addetti al trasporto del settore.

MAXI-SANZIONE PER LAVORO NERO

COMPETENZA Agenzia delle Entrate per la maxi-sanzione

La cosiddetta "maxi-sanzione per lavoro nero", prevista dall'art.3 del D.L. n.12/02, relativamente alle violazioni constatate prima delle modifiche introdotte dall'art.36-bis del D.L. n.223/06 (entrato in vigore il 12/08/2006), resta di competenza dell'Agenzia delle Entrate

NORME PER L'AGRICOLTURA

Disoccupazione agricola

L'indennità di disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato è determinata nella misura del 40% della retribuzione indicata all'art.1 del D.L. n.338/89 ed è corrisposta per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

Ai fini del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola rimanga prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Inps detrae dall'indennità di disoccupazione agricola un contributo di solidarietà pari al 9% per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.

Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

Credito d'imposta

In via sperimentale, per l'anno 2008, è riconosciuto ai datori di lavoro agricoli un credito d'imposta per ciascuna giornata lavorativa dichiarata in più rispetto a quelle dell'anno precedente, pari ad 1.00 euro nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" ovvero a 0.30 euro nelle zone di cui all'obiettivo competitività regionale e occupazionale, individuate da Regolamento CE n.1083/06.

All'esito della sperimentazione, in caso di valutazione positiva, l'incentivo potrà essere esteso su tutto il territorio nazionale.

Riduzione premio INAIL

L'Inail riconosce una riduzione del premio assicurativo fino al 20%, nei limiti dello stanziamento di 20 milioni di euro, ai datori di lavoro agricoli con almeno due anni di attività, che risultino in regola con gli obblighi di sicurezza, contributivi ed assicurativi, che abbiano adottato piani pluriennali per l'eliminazione delle fonti di rischio ed il miglioramento delle condizioni di sicurezza, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente e non siano state destinatarie di provvedimenti di sospensione dell'attività d'impresa, ai sensi

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCO - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

dell'art.5 della L. n.123/07.

Coop agricole

Alle cooperative agricole e loro consorzi, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e di allevamento prevalentemente di propria produzione, si applicano i medesimi obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vigenti per il settore dell'industria, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e non più solo di quelli assunti con contratto a tempo indeterminato, come era precedentemente previsto dall'art.3 della L. n.240/84

Contributo per formazione continua

Dall'aliquota per l'assicurazione contro la disoccupazione è stornato lo 0.3%, che viene destinato dall'Inps al finanziamento della formazione continua dei lavoratori del settore agricolo.

I datori di lavoro del settore agricolo continuano ad effettuare l'interno versamento del 2.75%.

Calamità naturali

Nelle zone agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, delimitate dalle Regioni ai sensi dell'art. 1, co.1079, della L. n.276/06 (Finanziaria 2007), ai lavoratori impiegati per almeno cinque giornate in azienda agricola beneficiaria degli interventi previsti dal Piano assicurativo agricolo annuale di cui all'art.4 del D.L. n.102/04, ai fini previdenziali ed assistenziali è riconosciuto un numero di giornate lavorative pari a quelle svolte per i medesimi datori di lavoro nell'anno precedente alla fruizione di tale beneficiario. Lo stesso beneficiario si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Aiuti comunitari

In sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme e le somme dovute a titolo di sanzione.

RETRIBUZIONE VARIABILE E PRODUTTIVITA'

Decontribuzione

Viene riformata la disciplina della cosiddetta decontribuzione della retribuzione variabile previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, abrogando l'art.2 del D.L. n.67/97.

La nuova disciplina prevede uno sgravio del 25% della quota a carico dei datori di lavoro a del 100% della quota a carico dei lavoratori, sulle erogazioni correlate dalla contrattazione collettiva di secondo livello all'andamento economico ed ai risultati dell'impresa, entro il limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita.

Lo sgravio è concesso a richiesta delle imprese interessate, secondo i criteri di priorità stabilita con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010.

Premi validi per la pensionabilità

Viene abrogata la disposizione di cui all'art.27, co.4, lett.e), del DPR n.797/55 e successive modificazioni, che escludeva dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e dunque dalla "pensionabilità", le erogazioni a titolo di premio di risultato.

Fiscalità più leggera per le retribuzioni variabili

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione variabile, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

Soppressa la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario

E' soppressa la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario, che era prevista dall'art.2, co. 19, della L. n.549/95.

LAVORO AUTONOMO E LAVORO PROGETTO

Studio Associato
BASSETTO – CAMPAGNER – DE FAVERI
Dottori commercialisti - Consulenti del lavoro - Revisori contabili

ELSA BASSETTO - Consulente del lavoro
MAURO CAMPAGNER - Dottore commercialista
- Revisore contabile
STEFANO DE FAVERI - Consulente del lavoro



FEDRO MALENGO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
VALENTINA ZUGLIAN - Consulente del lavoro
FRANCESCA CARNIATO - Dottore commercialista
- Revisore contabile
FEDERICO BOTTACIN - Consulente del lavoro
ALESSIO CESCIN - Dottore in economia aziend.
CARLOTTA VERLINO - Dottore in cons. lav.
SABRINA SCHIAVON - Dottore in econom. e comm.

Finanziamenti agevolati

Sono istituiti tre fondi per il finanziamento agevolato destinati ai giovani fino a 25 o 29 anni, se laureati:

- a) Fondo di credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto;
- b) Fondo di micro-credito per sostenere attività innovative, con priorità per le donne;
- c) Fondo di credito per sostenere il passaggio generazionale delle piccole imprese o l'avviamento di nuove attività, nei settori dell'artigianato, commercio e turismo, agricoltura e cooperazione.

Assegni e contratti ai ricerca

Sono incrementati i fondi per i titolari di assegni e contratti di ricerca presso le Università statali e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della ricerca, iscritti alla gestione separata per i lavoratori autonomi dell'Inps.

Totalizzazione dei periodi contributivi

In attesa di una complessiva riforma in materia di totalizzazione dei periodi contributivi, che assorba l'istituto della ricongiunzione dei medesimi:

- a) Viene ridotta da sei a tre anni la durata minima degli "spezzoni" contributivi utili ai fini della totalizzazione dei periodi contributivi e delle liquidazione di un'unica pensione, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n.42/06;
- b) Viene consentita la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi anche a soggetti che abbiano già autonomamente maturato il diritto al trattamento previdenziale, abrogando la preclusione prevista in tal senso dell'art. 1 del D.Lgs. n.184/97.

LAVORI PORTUALI

Lavoratori temporanei

Ai lavoratori temporanei impegnati nei lavori portuali è riconosciuta un'indennità di integrazione salariale, oltre alla contribuzione figurativa ed agli assegni familiari, per le giornate di mancato avviamento al lavoro da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo autorizzate dalle autorità portuali, a norma dell'art. 17 della L. n.84/94.

La disposizione entra in vigore successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008

Estensione tipologie di lavoro

Anche per contenere gli oneri a carico dello Stato le imprese fornitrici di lavoro temporaneo portuale, il cui organico non superi le quindici unità, possono svolgere anche altre tipologie di lavoro in ambito portuale ed hanno titoli preferenziali ai fini del rilascio o di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse all'utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei Trasporti.

Trattamenti minimi

Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo portuale devono comunque garantire un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative delle imprese portuali.